LEGISLATURA XXIII — 1° SESSIONE — DISCUSSIONI — 1° TORNATA DEL 29 GIUGNO 1910

PILACCI. Ora la raccomandazione che io vorrei fare a quel ministro che sarà il padrino del regio decreto, di che all'articolo 1, è quella di essere ben sollecito, guardingo e vigile nell'elenco dei comuni che si dichiarano colpiti dal terremoto, perchè altrimenti, siccome vi è un altro articolo in cui è detto che per cinque anni allo Stato non si pagano le imposte sui terreni e sui fabbricati e si paga anzi dallo Stato la sovrimposta alle provincie e ai comuni colpiti dal terremoto, la Camera non avrebbe nessuna garanzia e nessun controllo per la portata, la estensione e le conseguenze economiche e finanziarie di questa legge; ed è doveroso da parte dell'amministrazione che quello dei ministri, ripeto, che predisporrà questo decreto guardi e curi e vigili con severa rigidità che l'elenco di questi comuni sia proprio ristretto a quelli effettivamente colpiti dal terremoto.

CAPALDO, relatore. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Parli.

CAPALDO, relatore. Sento il dovere di dare uno schiarimento all'onorevole Pilacci, il quale non ha bene interpretato l'articolo 4 della legge. Innanzi tutto sarà interesse di tutti i comuni danneggiati di fare chè questo elenco dei comuni non divaghi molto, perchè, se il divisore aumenta troppo, diminuisce il quoziente, dato che la ripartizione deve essere sempre in proporzione del milione e 400 mila lire.

Ma poi ella parla di abbuono di imposta per il quinquennio. Non c'è nessun abbuono in questa legge. (Interruzione del deputato Pilacci).

Non c'è che un abbuono per i fabbricati distrutti, ma, del resto, si parla soltanto di una sospensione di pagamento per il 1910 che poi si ripaga in ventiquattro rate negli anni dal 1912 al 1915.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 1°.

(È approvato).

Art. 2.

Per la riparazione e ricostruzione, tanto da iniziare, quanto in tutto od in-parte eseguita, dei fabbricati urbani e rustici danneggiati o distrutti dal terremoto 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e di Potenza, potranno essere consentiti ai privati dalle Casse di risparmio, dagli Istituti di credito fondiario o cooperativo, nonchè dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli col proprio fondo di riserva, mutui

ipotecarî, i quali non potranno avere durata maggiore di trent'anni, e saranno rimborsati col sistema delle semestralità costanti, comprendenti l'interesse non superiore al 4 per cento e la quota di ammortamento, col concorso dello Stato che pagherà la metà delle quote semestrali, aumentata di un decimo per tenere sollevato l'istituto mutuante dalle eventuali perdite.

A questi mutui sono applicabili le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 29 della legge 25 giugno 1906, numero 255, e degli articoli 48 a 51 della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Il contributo dello Stato sarà inscritto nel bilancio del Ministero del tesoro.

La presente concessione non si applica ai privati, il cui reddito imponibile complessivo, agli effetti delle imposte dirette, superi le lire 5,000, dopo applicate le esenzioni disposte dalla presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo 2 c'è il seguente emendamento dell'onorevole Beniamino Spirito:

« Dopo le parole: provincie di Avelline e di Potenza aggiungere: e nel comune di Laviano in provincia di Salerno ».

L'onorevole De Luca poi ha presentato una proposta di soppressione dell'ultimo capoverso, e nel caso non venisse soppresso l'ultimo capoverso propone l'aggiunta in fine delle parole: « e detratte le passività ipotecarie ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Beniamino Spirito.

SPIRITO BENIAMINO. Il Governo ha dichiarato di accettare il mio emendamento, ma dichiaro che non faccio questione della forma; sia essa generica o tassativa, purchè la sostanza rimanga.

TEDESCO, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

TEDESCO, ministro del tesoro. All'articolo 2 dopo le parole: « nelle provincie di Avellino e di Potenza », come ho dichiarato poc'anzi, si potrebbe aggiungere: « nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno ».

Quanto alla proposta dell'onorevole De Luca di sopprimere l'ultima parte dell'articolo 2, il Governo non ha difficoltà di accettarla, inquantochè ieri la Camera ha approvato una analoga disposizione.

DE LUCA. Ringrazio. SAMOGGIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli. SAMOGGIA. Mi pare che piuttosto che elencare i comuni della provincia di Salerno